



Comune di Canobbio

**ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE LA
VIDEOSORVEGLIANZA SUL
TERRITORIO
GIURISDIZIONALE DEL
COMUNE DI CANOBBIO**

Ordinanza municipale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Canobbio

Indice

- Art. 1 Oggetto e campo applicazione
- Art. 2 Scopo della videosorveglianza
- Art. 3 Utilizzazione e principi
- Art. 4 Informazione al pubblico
- Art. 5 Uso e accesso
- Art. 6 Registrazione
- Art. 7 Trasmissione dei dati a terzi
- Art. 8 Protezione dei dati
- Art. 9 Entrata in vigore

Il Municipio del Comune di Canobbio, richiamati

- gli art.li 107 e 192 LOC, 23 - 26 e 44 RALOC;
- la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987;
- l'art. 56 e 143 del Regolamento comunale del 8.5.2001 e del 22.4.2002;
- il Regolamento comunale concernente la videosorveglianza del 3.3.2008;
- la risoluzione municipale n. 648 del 10 novembre 2008;

ordina

Art. 1 Oggetto e campo applicazione

- ¹ La presente ordinanza disciplina l'esercizio della sorveglianza mediante l'uso di videocamere sul territorio del Comune di **Canobbio**, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati.
- ² La videosorveglianza può essere eseguita sul territorio giurisdizionale del Comune in tutti i luoghi sensibili e necessitanti di accresciuta protezione stabiliti dal Municipio.
- ³ Possono essere oggetto di sorveglianza 24 ore su 24 i seguenti luoghi:
 - edifici, strutture e parchi pubblici;
 - vie e piazze di pubblico transito;
 - centri di raccolta dei rifiuti;
 - altri luoghi pubblici degni di protezione accresciuta.

Art. 2 Scopo della videosorveglianza

- ¹ La video sorveglianza ha lo scopo di proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.
- ² Essa è intesa segnatamente a:
 - a) prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi a garantire una maggiore sicurezza ai cittadini;
 - b) tutelare la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità degli immobili o strutture di proprietà o in gestione all'amministrazione comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamenti in vie, piazze, passaggi, proprietà, centri di raccolta di rifiuti, ecc.;
 - c) monitorare e migliorare la gestione del traffico;
 - d) proteggere le persone da aggressioni o molestie.
- ³ È esclusa la videosorveglianza di aree private.

Art. 3 Utilizzazione e principi

- ¹ Il Municipio decide la posa e l'uso di apparecchi di video sorveglianza, nel rispetto della sfera segreta delle persone che non deve essere sorvegliata (art. 179^{quater} CPS).
- ² Il Municipio, dal profilo tecnico, può affidare a terzi la pianificazione, l'installazione e la gestione delle apparecchiature necessarie.

- 3 Il Municipio è responsabile dell' applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati.

Art. 4 Informazione al pubblico

- 1 Le aree soggette a videosorveglianza devono essere debitamente segnalate.
- 2 L'informazione deve essere ben visibile, chiara e riportare la base legale, nonché l'indicazione del servizio responsabile.
- 3 In presenza di più videocamere l'informazione deve essere ripetuta.

Art. 5 Uso e accesso

- 1 L'uso dei sistemi di videosorveglianza è limitato al personale designato dal Municipio, previa specifica formazione sui doveri, diritti e responsabilità.
- 2 L'accesso ai dati registrati è esclusivamente concesso al personale designato e autorizzato dal Municipio.
- 3 In casi particolari, previo consenso del Municipio, il personale designato è autorizzato a concedere l'uso temporaneo dei sistemi di videosorveglianza agli organi di polizia federali e cantonali, nonché a personale ausiliario delegato da tali organi.

Art. 6 Registrazione

- 1 Le riprese della video sorveglianza possono essere registrate.
- 2 Le registrazioni sono automaticamente cancellate entro il tempo strettamente necessario per rilevare eventuali infrazioni. Le registrazioni vengono cancellate al più tardi dopo 5 giorni.
- 3 Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale, possono essere conservate fino alla comunicazione alle autorità competenti di cui all'art. 7.

Art. 7 Trasmissione dei dati a terzi

- 1 I dati personali registrati non sono comunicati a terze persone.
- 2 È fatta eccezione per i casi di procedimenti civili o amministrativi, nei quali è parte o coinvolto il Comune di Canobbio, ove è possibile la trasmissione dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative Autorità e solo nella misura in cui è necessaria allo svolgimento del procedimento. È parimenti fatta eccezione per il caso in cui la trasmissione dei dati personali registrati è necessaria per il perseguimento di reati penali su indicazione o su richiesta delle autorità competenti.
- 3 I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Art. 8 Protezione dei dati

- ¹ Il Municipio, e per esso il servizio o le persone designate, prende tutte le misure per impedire l'accesso ai locali, per l'uso delle attrezzature e per la visione del materiale contenente i dati personali da parte di terzi non autorizzati. In tal senso sarà allestito uno specifico protocollo interno.
- ² Non sono considerati terzi la polizia comunale, il personale designato dal Municipio.
- ³ Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente Ordinanza, si applicano le disposizioni della legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 09 marzo 1987.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, a partire dal 17 novembre 2008, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli art. 208 e seguenti LOC.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

R. Lurati

F. Lurati

6952 Canobbio, 11 novembre 2008

La presente ordinanza è pubblica all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 17 novembre al 2 dicembre 2008. Contro la presente è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni della pubblicazione.